

Art. 61 – PARCHEGGI E AUTORIMESSE.

1. Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni devono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia. Nel caso di infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse per l'insediamento degli esercizi commerciali di grande distribuzione devono altresì essere rispettate le prescrizioni contenute nella D.R.T. n. 221 del 14.6.1994 e nel relativo regolamento n. 4 del 26.7.1999.
2. Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.
3. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione, ovvero in aree esterne, oppure promiscuamente, sia completamente che parzialmente entro terra, od anche in aree che non facciano parte del lotto; purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del proprietario ai sensi della L. n. 122/'89.
4. Le autorimesse anche suddivise in box auto, possono essere ricavate nella stessa costruzione, sia completamente che parzialmente entro terra.
5. Le autorimesse pubbliche e/o di uso pubblico devono rispettare le (caratteristiche come da art. 86 T.U. 733/1931), Norme di sicurezza D.M. 1.2.1986 e se poste al piano seminterrato o interrato avere un'altezza interna utile minima di mt. 2,40.
6. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 del T.U. n. 380/2001 così come novellato dal D.Lgs. 257/2016 *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura di combustibili alternativi.”* che rinvia al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2015, mutuato con la disciplina relativa alle categorie di intervento edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 si prescrive quanto segue:

in tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di a) ristrutturazione edilizia riguardante l'intero fabbricato comprensiva della modifica complessiva degli impianti elettrici (manutenzione straordinaria), b) sostituzione edilizia, c) ristrutturazione urbanistica e d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di a) ristrutturazione edilizia riguardante l'intero fabbricato comprensiva della modifica complessiva degli impianti elettrici (manutenzione straordinaria); b) sostituzione edilizia; c) ristrutturazione urbanistica; d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia, dovrà essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle vigenti disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente regolamento e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Quanto disciplinato dal presente comma si applica anche in caso di realizzazione delle strutture di cui al seguente articolo 61 – bis.